

ACCERTAMENTO

Accesso e gravi indizi: quando si ha destinazione ad uso promiscuo?

di Angelo Ginex

In tema di verifiche fiscali, **la destinazione ad uso promiscuo di un locale**, che non subordina l'autorizzazione all'accesso del Procuratore della Repubblica alla presenza di **gravi indizi di violazioni, ricorre** non soltanto nell'ipotesi in cui i medesimi ambienti siano contestualmente utilizzati per la vita familiare e per l'attività commerciale o professionale, ma **ogni qualvolta l'agevole possibilità di comunicazione interna consenta il trasferimento di documenti propri di detta attività nei locali abitativi**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [**ordinanza 28 marzo 2018, n. 7723**](#).

La fattispecie prende le mosse dalla pronuncia con cui i giudici di seconde cure avevano respinto il ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato **illegittimo** un **avviso di accertamento** avente ad oggetto imposte sui redditi ed Iva, perché **basato su un accesso svolto senza regolare autorizzazione dell'autorità giudiziaria**.

Essi avevano, infatti, reputato corretto quanto affermato dai giudici di prime cure in quanto, secondo il loro ragionamento, la verifica fiscale veniva effettuata nell'**abitazione privata** del contribuente e per l'effetto richiedeva **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**, la quale **nulla prevedeva in ordine alla sussistenza dei gravi indizi** di violazione delle norme tributarie.

Essi inoltre, sulla scorta di quanto prodotto dal contribuente, ritenevano **insussistente la natura promiscua dell'edificio** presso il quale era stato operato l'accesso, dacché **il piano terra risultava adibito ad attività di pubblico esercizio e il primo piano a residenza familiare** del contribuente.

L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione per violazione dell'[**articolo 52 D.P.R. 633/1972**](#), sull'assunto che il giudice di merito, nell'emanare il proprio provvedimento, avesse **errato** nell'annullare l'avviso di accertamento, **essendosi l'accesso esteso all'abitazione privata del contribuente in assenza dei gravi indizi** richiesti dalla norma.

I Supremi giudici, accogliendo il ricorso, hanno colto l'occasione per chiarire nuovamente le ipotesi in cui è ravvisabile una **destinazione ad uso promiscuo** dell'edificio oggetto di accesso.

Detta caratteristica sussiste non solo quando **i locali sono contemporaneamente utilizzati per svolgere l'attività commerciale o professionale e la vita familiare**, ma anche quando la

possibilità di comunicazione interna tra gli ambienti di detti locali sia tanto agevole da consentire il trasferimento di documenti propri dell'attività commerciale o professionale nella dimora familiare, così come già precisato dalla Suprema Corte con [sentenza n. 28068/2013](#).

Questo vale tanto per gli **accertamenti in materia di Iva**, come previsto dall'[articolo 52 D.P.R. 633/1972](#), quanto in materia di **imposte sui redditi, ex articolo 33 D.P.R. 600/1973**, il quale rinvia proprio alla norma suindicata.

Nel caso di specie, invece, il giudice d'appello ha ritenuto **autonomi** i locali dell'edificio, non tenendo conto della situazione accertata dall'Amministrazione finanziaria durante l'accesso, secondo cui **il locale dove si svolgeva l'attività commerciale e quello abitativo erano internamente comunicanti**.

Inoltre, pur ritenendo sussistente la natura privata dell'abitazione, lo stesso non ha esaustivamente giustificato l'applicazione della disciplina prevista per quest'ultima, in luogo di quella prevista per i locali destinati anche all'esercizio di attività commerciali o professionali.

Dunque, *ex articolo 52, comma 1, D.P.R. 633/1972* l'accesso a locali adibiti ad attività commerciali o professionali e ad abitazione privata, pur necessitando dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, **non richiede anche la presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie**. Il secondo comma, infatti, fa salva la presenza di detti indici soltanto nel caso in cui l'accesso debba essere compiuto nella **dimora privata del contribuente**.

Da ultimo, si rileva che la fattispecie *de qua* è stata trattata anche dalla **Guardia di Finanza** nella nota [Circolare 1/2018](#), ove essa sostiene quanto già esposto dalla Corte di Cassazione con [sentenza n. 6232/2015](#), e cioè che la destinazione ad uso promiscuo sussiste anche quando **l'agevole comunicazione** tra gli ambienti dell'edificio permette il trasferimento dei documenti dell'attività commerciale o professionale nei locali adibiti alla vita familiare, **consentendo di detenerli nelle stanze utilizzate per il sonno o per i pasti e di utilizzarli all'occorrenza**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

Scopri le sedi in programmazione >